

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1978

Presidenza del Vice Presidente CAROLLO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Estensione all'amministrazione universitaria dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, recante l'adeguamento dei limiti di somma previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato » (678) (D'iniziativa dei senatori Giudice ed altri) (1)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 63, 64
BACICCHI (PCI)	64
BASADONNA (DN-CD)	64
COLELLA (DC), f.f. relatore alla Commissione	64
TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro	64

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Adeguamento dei limiti originari di somma previsti negli articoli 51 e 53 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

GIACOMETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Estensione all'amministrazione universitaria dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, recante l'adeguamento dei limiti di somma previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato » (678), d'iniziativa dei senatori Giudice ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione all'amministrazione universitaria dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, re-

cante l'adeguamento dei limiti di somma previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato », d'iniziativa dei senatori Giudice, Brezzi, Ossicini, Guarino, Masullo, Branca e Anderlini.

In assenza del relatore, senatore Giovanelli, impegnato in altri lavori, prego il senatore Colella di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O L E L L A, *f. f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, elevando di 240 volte i limiti originari di somma indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, non consentiva tale elevazione per quanto riguarda gli articoli 51 e 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in quanto il Ministero del tesoro, esprimendo il proprio parere sulla legge n. 422, suggerì tale non applicazione poichè l'università rivestiva personalità giuridica propria. Sono però trascorsi 44 anni dalla legge sull'istruzione superiore e in analogia a quanto disposto dalla legge numero 422 del 30 giugno 1972 per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato appare indispensabile consentire anche all'amministrazione universitaria pari adeguamento dei limiti di spesa.

• Il disegno di legge non comporta spese per il bilancio dello Stato e pertanto il relatore ne propone l'approvazione da parte della Commissione.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

T A R A B I N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo fa rilevare come quei limiti siano già stati elevati di cinque volte col decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; di conseguenza il Governo suggerisce che l'articolo unico sia modificato con l'introduzione della parola « originari » dopo la parola « limiti ». Il testo dell'articolo unico dovrebbe essere, pertanto, il seguente: « Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma fissati negli articoli 51 e 53 del testo unico delle leggi sul-

l'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592 ». Ove la proposta del Governo venisse accolta, si consiglia di modificare anche il titolo del disegno di legge nel modo seguente: « Adeguamento dei limiti originari di somma previsti negli articoli 51 e 53 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

B A C I C C H I. Esprimo parere favorevole all'emendamento proposto dal Governo, confermando, d'altronde, il consenso già manifestato dal Gruppo comunista in sede referente. La modifica suggerita, del resto, non fa che meglio precisare le intenzioni dei proponenti del disegno di legge.

Ribadisco, pertanto, il voto favorevole sia all'emendamento che al disegno di legge.

B A S A D O N N A. Confermo in questa sede il parere favorevole già espresso a suo tempo e dichiaro di concordare con la proposta del Governo.

C O L E L L A, *f. f. relatore alla Commissione*. Concordo con la proposta suggerita dal Governo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti di somma fissati negli articoli 51 e 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola: « limiti », l'altra: « originari ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che, con la modifica testè approvata e con una precisazione di carattere

5^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (10 maggio 1978)

puramente formale, tendente ad una più puntuale formulazione del testo, risulta del seguente tenore:

Articolo unico.

Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma fissati negli articoli 51 e 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

È approvato.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, e in accoglimento della proposta avan-

zata dal Governo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Adeguamento dei limiti originari di somma previsti negli articoli 51 e 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI